

APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER UN SISTEMA DI SERRE GEODETICHE

DISCIPLINARE DI GARA

CIG A024CB0DAF - CUP B83C22002930006

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: GEOM. ANDREA FELICI

1. PREMESSE

Con provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 0127134 DEL 16/04/2024 la Stazione appaltante CNR – IRET ha disposto di affidare l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed i lavori di un sistema di serre geodetiche cup B83C22002930006 cig A024CB0DAF mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. n.36 del 2023 (nel seguito "Codice")

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, nonché nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del predetto Codice.

Le condizioni del contratto di appalto, che verrà concluso con l'Aggiudicatario, sono quelle di cui al presente Disciplinare di gara e relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice, la presente procedura è svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La procedura verrà regolamentata secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nella documentazione di gara.

Il **Responsabile Unico del Progetto** (nel seguito per brevità anche "RUP") è il Geom. Andrea Felici (e-mail: andrea.felici@cnr.it).

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI NEGOZIAZIONE, CONTRIBUTO ANAC E REVISIONE PREZZI

2.1. Oggetto e descrizione dell'appalto:

Descrizione del fabbisogno e del progetto

Oggetto dell'appalto è: l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed i lavori di un sistema di serre geodetiche

2.2 Importo a base di negoziazione:

L'importo a base di gara è pari ad € 567.521,64 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, a cui sommare oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al DUVRI non soggetti a ribasso pari ad € 2.478,36 Iva esclusa, per un totale complessivo di € 570.000,00 IVA esclusa.

2.3 Contributo ANAC:

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

2.4 Revisione dei prezzi:

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prezzi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

3. LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1 Luogo dei lavori:

I lavori saranno eseguiti presso L'Area Territoriale della Ricerca Roma 1 – Via Salaria Km 29.300 (Rm)

3.2 Esecuzione:

La durata dei lavori, è stabilita in 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di inizio lavori

4. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso L'Area della Ricerca di Roma 1 è obbligatorio *al fine di prendere conoscenza delle condizioni del sito, degli accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione dell'appalto e sulla formulazione dell'offerta economica*. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La **richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo massimo.zacchini@cnr.it e andrea.felici@cnr.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.**

Data e ora, e luogo in caso di sopralluogo effettuato di persona, o dettagli della connessione in caso di sopralluogo *virtuale* saranno comunicati ai concorrenti con almeno due (2) giorni di anticipo con le medesime modalità di cui al paragrafo 5.3 In ogni caso non verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

5.1. Documentazione di gara:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Schema di Contratto;

- b1) Comprova imposta di bollo per stipula contratto;
- c) Allegato 1 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;
- d) Allegato 2 - Dichiarazione integrativa al DGUE;
- e) Allegato 3 - Dichiarazione per documentazione antimafia;
- f) Allegato 4 - Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991 sulla composizione societaria;
- g) Allegato 5 - Modello tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- h) Allegato 6 - Documentazione in caso di avvalimento;
- i) Allegato 7 - Patto di integrità del CNR;
- j) Allegato 8 - Documento di fattibilità Tecnico - Economica
- k) Allegato 9 - DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
- l) Allegato 10 Dichiarazione costi aziendali e manodopera
- m) Allegato 11 Modello offerta economica

La documentazione di gara è disponibile agli operatori economici invitati sulla piattaforma <https://www.acquistinretepa.it>.

5.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nei in via telematica entro i termini indicati nella RDO, attraverso la sezione del Sistema riservata alle Richieste Chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni. **Non saranno ammessi chiarimenti telefonici o pervenuti in modalità differenti da quelle indicate.**

5.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma del Sistema e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione prima indicate, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA - PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Costituiscono requisiti di idoneità tecnica – professionale e di capacità economica e finanziaria:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **possesso** di certificazione SOA categoria OG 1 classifica III. Si precisa che per la categoria prevalente i lavori ricadono in classifica III, ma in forza dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 (incremento di un quinto) sono ammesse attestazioni SOA in classifica II.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti ulteriori requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità tecnico - professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, la certificazione SOA.

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità tecnico – professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, la certificazione SOA.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, così come indicato dall'art.119 del Nuovo Codice.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura deve essere sottoscritta da un rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico medesimo; potrà essere altresì sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, **se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. È fatta eccezione per la relazione tecnica che potrà essere redatta in lingua inglese senza traduzione giurata.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

1. Documentazione Amministrativa;
2. Offerta Tecnica;
3. Offerta Economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativa dell'offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. L'offerta è vincolante per il concorrente;
2. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito <https://www.acquistinretepa.it> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone, ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica, Offerta temporale.**

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nel seguito:

- Schema di contratto debitamente firmato
- All. 1) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
- All. 2) Dichiarazione integrativa al DGUE resa con la compilazione dell'apposito modello;
- All. 3) Dichiarazioni per documentazione antimafia
- All. 4) Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991
- All. 5) Comunicazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010
- All. 6) Documentazione in caso di avalimento
- All. 7) Patto di integrità del CNR
- All. 8) Documento di fattibilità tecnico economica e disciplinare di gara debitamente firmati
- Ricevuta pagamento contributo ANAC
- Garanzia provvisoria

- All. 9) DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
- All. 10) Dichiarazione costi aziendali e manodopera
- All. 11) Modello di offerta economica
- (eventuale nel caso di operatori economici stranieri sprovvisti di firma digitale) Copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- (eventuale) Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del documento da parte del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico medesimo) secondo le modalità sopra esposte;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12.1. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

L'operatore economico deve compilare il DGUE secondo quanto di seguito specificato.

In attuazione dell'art. 91 del Codice, il DGUE deve essere predisposto esclusivamente in modalità telematica; non essendo più disponibile il servizio offerto dalla UE al sito <https://ec.europa.eu/tools/espd>, si dovrà utilizzare il servizio analogo, reso disponibile da paesi membri, agli indirizzi <https://espd.eop.bg/espd-web/> e <https://espd.uzp.gov.pl>, con la seguente procedura:

1. Selezionare opportunamente la lingua da utilizzare – le istruzioni nel seguito sono fornite per la lingua italiana;
2. Nel menu della pagina principale qualificarsi selezionando "Sono un operatore economico" e successivamente "Importare un DGUE". Nella sezione "Caricare il documento", utilizzando il bottone "Scegli file", eseguire l'upload del già menzionato DGUE in formato XML fornito dall'Amministrazione;
3. Effettuato l'upload il sistema richiede, nella sezione "Dove si trova la Sua impresa?", di selezionare, utilizzando un menu a tendina, il paese. Quindi, premendo il bottone "Avanti" si aprirà la procedura di compilazione on-line del DGUE;
4. Al termine della compilazione compare, in calce alla pagina, il bottone "Quadro generale". Premendo il medesimo verrà visualizzata l'anteprima del DGUE compilato; se dalla rilettura non emerge la necessità di effettuare modifiche si deve selezionare la tendina "Scaricare nel formato", e quindi procedere al download del DGUE sul computer locale. Il download può essere effettuato sia distintamente nei due formati utili XML o PDF, sia congiuntamente (selezione "Entrambi"), in quest'ultimo caso il DGUE compilato sarà contenuto all'interno di un archivio denominato "espd-response.zip".
5. Solo a questo punto l'operatore economico, che trova nel seguito del presente documento le istruzioni specifiche per la compilazione delle diverse Sezioni del DGUE, dovrà firmare digitalmente il DGUE compilato in formato XML e quindi allegarlo nella Busta virtuale di offerta.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare, può procedere, alla lettera B, all'inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice; in alternativa tali dati dovranno essere inseriti nel Documento "Dichiarazioni integrative al DGUE". In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli da 94 a 98 del Codice con la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.

In particolare, con riferimento alle fattispecie di cui all'art 94, comma 6, del Codice, il concorrente, limitatamente alle violazioni relative a mancati pagamenti di imposte e/o versamenti contributivi è tenuto a dichiarare nel DGUE (Parte III, Sezione B) l'indicazione se abbia ottemperato pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di *self-cleaning* devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il *self-cleaning* e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul *self-cleaning* sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.

In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate".

Nella **Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando i riquadri, posto che ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione, che riguardano i requisiti di ordine speciale previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali):

- a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale previsto dal disciplinare di gara.
- b) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica previsto dal disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'Avviso di indagine esplorativa di mercato-e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.2. Il Documento "Dichiarazione integrativa al DGUE" sottoscritto con firma digitale

L'operatore economico rende le dovute dichiarazioni compilando e firmando digitalmente l'Allegato 2 - Dichiarazione integrativa al DGUE", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

12.3. Dichiarazioni per documentazione antimafia

L'operatore economico inserisce, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 indicati nella tabella sottostante, la dichiarazione di cui all'Allegato 3 - Dichiarazioni per documentazione

14

antimafia". Ai fini della corretta individuazione dei soggetti è necessario anche prendere visione delle note in calce alla tabella.

L'operatore economico inserisce, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 indicati nella tabella sottostante, la dichiarazione di cui all'"Allegato 3 - Dichiarazioni per documentazione antimafia". Ai fini della corretta individuazione dei soggetti è necessario anche prendere visione delle note in calce alla tabella.

L'operatore economico inserisce, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 indicati nella tabella sottostante, la dichiarazione di cui all'"Allegato 3 - Dichiarazioni per documentazione antimafia". Ai fini della corretta individuazione dei soggetti è necessario anche prendere visione delle note in calce alla tabella.

Imprese individuali	1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. Socio (in caso di società unipersonale) 6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del Codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001; 7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell'impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) [Nota 2] 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3] 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. Legale rappresentante 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Imprenditori e società consorziate 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3] 5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 2] 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettere b, c del comma 2 art. 85)	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettere b, c del comma 2 art. 85) la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

1 - Soggetti sottoposti a verifica nel caso di informazione, distintamente per tipologia di impresa.

Note:

[1] Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati

dall'art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

[2] Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

[3] Per sindaci si intendono sia quelli effettivi sia quelli supplenti.

[4] Concetto di "familiari conviventi": per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

[5] Concetto di "socio di maggioranza": per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

12.4. DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPCM 187/1991

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente l'"Allegato 4 - Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

12.5. COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente l'"Allegato 5 - Comunicazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

12.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica

12.7. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico deve completare per le parti di propria competenza l'"Allegato 7 - Patto di integrità del CNR", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico. Il documento dovrà essere presentato da ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ex art. 65, comma 2, lett. f) del Codice, costituiti o costituendi, nonché, per i consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici.

12.8. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico allega la polizza fideiussoria, conforme alle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice oppure, in caso di costituzione della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione copia semplice della contabile bancaria relativa al bonifico effettuato.

12.9. RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

L'operatore economico allega la ricevuta a comprova del pagamento del contributo all'ANAC di cui al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare di gara.

12.10. (EVENTUALE) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

L'operatore economico dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.11. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta tecnica, la documentazione indicata nel seguito:

Documento
La documentazione richiesta al punto 6 del documento di fattibilità tecnico economica

13.1. DOCUMENTI PROGETTUALI DELL' APPALTO

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, gli elaborati indicati al punto 6 del Documento di fattibilità tecnico economica specificando

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta economica, la documentazione indicata nel seguito:

Documento
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)

14.1. OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA

L'Offerta economica, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

1. scaricata e salvata sul proprio PC;
2. sottoscritta digitalmente.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Elemento "A" OFFERTA TECNICA (max punti 90)

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti previsti al punto 6 del Documento di fattibilità tecnica economica, **accompagnati da una relazione che espliciti suddiviso punto per punto dei criteri di valutazione, quanto offerto e le caratteristiche di tutti i materiali proposti:**

La relazione, a pena l'esclusione, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o prezzi dei lavori o attività.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica vengono inseriti tra i criteri di valutazione dell'offerta i criteri ambientali.

Il concorrente può proporre una o più delle migliorie previste e descritte nella tabella, alle quali saranno assegnati i sub punteggi indicati; le migliorie offerte non avranno nessun peso economico, pertanto, non influenzeranno né potranno variare il prezzo complessivo formulato nell'offerta economica restando quanto proposto a totale carico dell'offerente.

OFFERTA TECNICA (elementi qualitativi)		
Elementi	Descrizione	Peso ponderale (max 90 punti)
A1	Modello di carattere organizzativo /operativo - Cantierizzazione e fasi del lavoro: <u>Sub-elementi</u> A.1.1. Organigramma funzionale aziendale A.1.2. Relazione metodologica di gestione e controllo del processo A.1.3. Dotazione di attrezzature e strutture	max punti 15: max punti 5 max punti 5 max punti 5
A2	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM): <u>Sub-elementi</u>	max punti 15:

	A.2.1. Attestazione sistemi di gestione ambientale	max punti 15
A3	Caratteristiche tecniche delle cupole e dei suoi materiali: <u>Sub- elementi</u> A.3.1 Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati	max punti 40: max punti 40
A4	Piano generale della commessa	max punti 20

Si evidenzia che le migliori offerte costituiranno impegno contrattuale vincolante per l'aggiudicatario, che dovrà quindi mettere in atto esattamente quanto proposto in sede di gara, e che le proposte tecniche avanzate dal concorrente dovranno essere formulate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio e sub-criterio, gli "elementi di valutazione e i criteri motivazionali" che determineranno il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice per ciascun offerente. Nel predisporre la documentazione necessaria per presentare offerta tecnica, si dovrà tener conto delle descrizioni sotto riportate.

A.1) MIGLIORIE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO /OPERATIVO CANTIERIZZAZIONE E FASI DELLAVORO (max punti 15)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI

Saranno valutate le proposte migliorative relative all'organizzazione, sicurezza, modalità operative, assistenza tecnica e gestione del cantiere.

SUB – ELEMENTI:

A.1.1 Organigramma funzionale aziendale: (max punti 5) Dovranno essere specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, l'organigramma dovrà riportare, per le diverse posizioni, il nominativo dell'incaricato che effettivamente svolgerà il tema affidatogli, la relativa competenza e l'indicazione specifica del livello di responsabilità e di disponibilità in termini di tempo. Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva ai diversi interventi (competenza sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi). Sarà ulteriormente premiata la ditta in possesso delle certificazioni SA 8000:2014 e ISO 45001:2018 in corso di validità.

A.1.2 Relazione metodologica di gestione e controllo del processo: (max punti 5) Dovrà essere illustrata la struttura ed i servizi manageriali che l'offerente metterà a disposizione per lo svolgimento nelle diverse fasi di svolgimento dell'appalto, dimostrando un costante ed efficace controllo al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati tecnici e temporali. Nella relazione descrittiva dovranno essere specificate le proposte migliorative per quanto riguarda la modalità di comunicazione tra impresa e Direzione Lavori e con Istituto durante le lavorazioni all'interno dei singoli locali al fine di evitare possibili interferenze ed infortuni sul lavoro. Sarà ulteriormente premiata la ditta in possesso della certificazione ISO 45001:2018 in corso di validità.

A.1.3 Dotazione di attrezzature e strutture: (max punti 5)

Dovranno essere indicate attrezzature e strutture operative disponibili da destinare all'esecuzione dei lavori con riferimento alla quantità delle opere da realizzare dimostrata da idonea documentazione.

A.2) REQUISITI RISPETTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (max punti 15)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI

SUB – ELEMENTI:

A.2.1 Attestazione sistemi di gestione ambientale (max punti 15)

Sarà valutata la capacità dell'offerente di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema che risulti conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. (es. normativa DNSH relativa ai finanziamenti con PNRR)

L'offerente dovrà dimostrare di essere in possesso di norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sarà accettata anche la dimostrazione da parte dell'offerente di misure equivalenti in materia di gestione ambientale, mediante prove certificate da un organismo di valutazione della conformità con descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale (es. politica ambientale, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione, misurazioni e valutazioni, programma di miglioramento, analisi ambientale iniziale ecc...) attuato dall'offerente con riferimento particolare a:

- 1) Controllo operativo che tutte le misure previste dalla normativa vigente siano applicate all'interno del cantiere;
- 2) Sorveglianza e misurazione sulle componenti ambientali;
- 3) Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
- 4) Inserimento paesaggistico in considerazione della riduzione delle alterazioni dell'ecosistema e delle emissioni di CO₂

Si precisa che gli organismi di valutazione della conformità del rilascio di certificazioni sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024).

A.3) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CUPOLE E DEI SUOI MATERIALI: (max punti 30)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI

SUB – ELEMENTI:

A.3.1 Miglioramento prestazione energetica (max punti 30)

Al fine di migliorare l'efficienza energetica del fabbricato l'offerente proponga soluzioni innovative, per quanto riguarda le prestazioni tecniche della struttura, delle finiture e degli impianti.

Dovrà essere data descrizione esaustiva in merito alla tipologia di quanto proposto, che ne dimostri compiutamente le caratteristiche migliorative in termini di prestazione energetica rispetto alla tipologia prevista, relativamente a ciascuno dei seguenti componenti:

- 1) Struttura portante
- 2) Vetri e coperture
- 3) Impiantistica
- 4) Forma e inserimento nel paesaggio

- 5) Sistemi di ombreggiatura
- 6) Criteri di Fruibilità e agibilità della struttura specie nelle semisfere più piccole
- 7) predisposizioni per la gestione delle eventuali interferenze con gli impianti speciali (gas)

Saranno premiate infine le soluzioni che dimostreranno anche gli accorgimenti adottati per la regolazione dei parametri ambientali interni

A.4) PIANO GENERALE DELLA COMMESSA (max punti 20)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI

SUB – ELEMENTI:

A.4.1. Presentazione Piano di Qualità della Commessa (max punti 20)

Questo documento dimostra come il supporto documentale che descrive l'intero Sistema Qualità di un'organizzazione si possa adattare ad una particolare commessa. Saranno quindi trattati argomenti come: processi di direzione e gestione della documentazione, la gestione delle risorse, l'oggetto del contratto nell'aspetto gestionale, il cronoprogramma dei lavori, economico, e lavorativo e quanto altro.

17. Elemento "B" OFFERTA ECONOMICA (max punti 10)

Offerta economica

17.1 Dichiarazione in bollo compilata secondo l'Al. 11, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa (o un suo procuratore) nel caso di impresa singola, dalla mandataria in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito prima della presentazione dell'offerta, ovvero dal legale rappresentante di ciascuna impresa che intende associarsi nel caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ex art. 2602 c.c. non ancora formalmente costituiti.

Si ribadisce che il ribasso è unico ed è comprensivo di ogni e qualsiasi miglioria offerta

Il prezzo è a corpo ed è da intendersi onnicomprensivo per fornire l'opera completa "chiavi in mano" e quindi si intendono comprese in tale prezzo, anche se non indicate, eventuali lavorazioni necessarie, nel rispetto delle norme vigenti, e che dovranno essere eseguite senza aumento di costo.

Elemento	Descrizione	Peso ponderale
B	Ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso	max punti 10

17.2 Dichiarazione costi aziendali e manodopera

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente l'"Allegato 10 - Dichiarazione costi aziendali e manodopera", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

Tale documento contiene l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

1. La stima dei costi aziendali, inclusi nel prezzo complessivo offerto, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (che di norma non possono essere nulli e non corrispondono agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al DUVRI);
2. La stima dei costi della manodopera riferita alle sole attività svolte presso la stazione appaltante dal personale dell'operatore economico (ad esempio: installazione, avvio operativo, ...), inclusi nel prezzo complessivo offerto;
3. Il dettaglio delle voci (numero persone impiegate, inquadramento, costo orario, numero di ore) che concorrono a determinare la stima dei costi della manodopera di cui al precedente punto 2.

18. MODALITA' ATTIBUZIONE PUNTEGGGI

19.1 La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata secondo il metodo aggregativo compensatore, consistente nella sommatoria dei coefficienti (variabili tra zero ed uno) attribuiti dai commissari ai singoli sub-criteri sopra descritti avvalendosi della tabella sotto riportata:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	Da 0,81 a 1,00
DISTINTO	Da 0,61 a 0,80
BUONO	Da 0,41 a 0,60
DISCRETO	Da 0,21 a 0,40
SUFFICIENTE	Da 0,01 a 0,20
INSUFFICIENTE	0,00

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$K(x) = \sum [W_i * V(x)_i]$ Dove:

$K(x)$ rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x ;

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

W_i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i -esimo;

$V(x)_i$ è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i -esimo.

I coefficienti $V(x)$ sono determinati in maniera diversa secondo gli elementi di valutazione:

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni sub criterio; il punteggio si otterrà moltiplicando la media dei coefficienti per il punteggio max della voce in esame.

Esempio:

punti massimi attribuibili sub- criterio $X = 5$

media coeff. attribuiti ditta alfa $= 0,90 * \text{punti max } 5 = \text{punti } 4,500$

media coeff. attribuiti ditta beta $= 0,80 * \text{punti max } 5 = \text{punti } 4,000$

media coeff. attribuiti ditta gamma $= 0,70 * \text{punti max } 5 = \text{punti } 3,500$

La somma dei punteggi di ogni sub-criterio, espressi con tre cifre decimali, determinerà il punteggio del criterio che sarà riparametrato al punteggio massimo del sub-criterio stesso. La sommatoria dei punteggi di ogni sub-criterio

riparametrato formerà il punteggio del criterio e quello della somma dei criteri formerà il punteggio totale dell'offerta tecnica.

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/80 punti corrispondente ad almeno la metà dei punti complessivamente assegnabili all'offerta tecnica.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

19.2 Offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite Formula "bilineare". I 10 punti di merito economico saranno attribuiti dalla Commissione con l'applicazione della seguente formula:

C_i (per $A_i \leq A \text{ soglia}$)	=	$X * (A_i / A \text{ soglia})$
C_i (per $A_i > A \text{ soglia}$)	=	$X + (1 - X) * ((A_i - A \text{ soglia}) / (A_{max} - A \text{ soglia}))$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,80

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice (nel seguito, per brevità, Commissione) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, massimo 5 (cinque) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, a tal fine, prima del conferimento dell'incarico, viene richiesta apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente». Della Commissione può far parte il RUP anche con funzioni di Presidente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta sarà comunicata dalla data di insediamento della Commissione.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/Responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11.

All'esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai già menzionati concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i punteggi tecnici.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 5.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 5.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, richiede, per iscritto, ulteriori spiegazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti dall'operatore economico risulti, nel complesso, inaffidabile.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art.17, comma 5, del Codice aggiudica l'appalto o lo revoca.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida, come anche di non procedere all'aggiudicazione, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per la verifica dei requisiti in capo ad O.E. appartenenti all'U.E. trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato II.8 del codice.

In applicazione dell'art. 55, comma 1, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine l'Amministrazione si riserva di revocare la procedura ai sensi art. 21-*quinquies* della legge 241/1990, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso in cui il finanziamento da parte del soggetto erogatore non risulti completamente trasferito. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'aggiudicatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto la cui comprova è indicata nel modello allegato b1 "comprova imposta di bollo per stipula contratto" dovrà essere effettuato, in caso di aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia, con versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AdE) Prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023. Le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE sono individuate nella Risoluzione AdE n. 37/E del 28/06/2023. In caso di aggiudicatario straniero il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto dovrà essere effettuato sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate, IBAN IT07Y0100003245348008120501, BIC/SWIFT BITAITRRENT, indicando nella causale la ragione sociale dell'aggiudicatario ed il codice CIG relativo all'appalto.

26. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Amministrazione. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

È prevista un'anticipazione sul prezzo contrattuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 125 del Nuovo Codice, pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità di cui al presente paragrafo, entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione¹.

Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari;

La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

- a. Intestazione: Ufficio Servizi Generali del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b. Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- c. La Partita IVA della Stazione appaltante: 0211831106 (in caso di Aggiudicatario straniero);
- d. Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- e. Il CIG: A024CB0DAF;

¹ L'anticipazione sul prezzo contrattuale, di cui all'art. 125, comma 1, è esclusa per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché per i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali (Art. 33, Allegato II.14 del Codice).

- f. Il CUP: B83C22002930006;
- g. Il CUU (Codice Unico Ufficio): WOORRO (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- h. L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- i. L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- j. Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- k. L'importo totale della fattura;
- l. L'intestazione del contratto;
- m. Il codice IBAN del conto corrente dedicato
- n. Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui al paragrafo 5; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

27. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del Nuovo Codice la Stazione Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

29. RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell'Aggiudicatario sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante [<https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/>]

amministrazione_trasparente/CodiceComportamento_DPR62-2013.pdf] e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/ptct_2022_2024_deliberaCdA_090.pdf].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link prima riportati.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inviando l'istanza di accesso ai seguenti indirizzi:

PEC: protocollo.iret@pec.cnr.it

E-mail ordinaria: segreteria.montelibretti@cnr.it

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa alla procedura di gara sarà di competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo e, in particolare, il "Tribunale Amministrativo Regionale" – TAR di Roma.

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare, responsabile e incaricati: il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma. Il punto di contatto presso il Titolare è il dott. Carlo Calfapietra i cui dati di contatto sono: direzione@iret.cnr.it (e-mail), protocollo.iret@pec.cnr.it (PEC), Strada Provinciale 35/d 00010 Montelibretti (RM). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: rpd@cnr.it (e-mail), protocollo-ammcen@pec.cnr.it (PEC). L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: in relazione alle attività di competenza svolte dall'Amministrazione si segnala che i dati forniti dagli operatori economici vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dagli operatori economici e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione con strumenti prevalentemente informatici oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo scopo di cui al punto 0; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono

raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Ambito di diffusione e comunicazione dei dati: i dati potranno essere:

Trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;

Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

Comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dall'Aggiudicatario;

Comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa.

Il nominativo dell'Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione dell'operatore economico all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore economico/Aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

Conferimento dei dati: l'operatore economico è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione o dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti dell'interessato: per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore economico all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, presentando apposita istanza al punto di contatto di cui al paragrafo 6, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.